

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI

Banca di San Marino SPA aderisce al Fondo di garanzia dei depositanti istituito per legge nella Repubblica di San Marino.

In caso di insolvenza della Banca, i Suoi depositi saranno rimborsati fino a 100.000 Euro o, in caso di valute diverse dall'Euro, al relativo controvalore dal Fondo di garanzia. Il Fondo, in alcuni casi, garantisce i depositi oltre al limite di 100.000 Euro nei nove mesi successivi al loro accredito o dal momento in cui tali depositi diventano disponibili.

Le informazioni relative alla copertura oltre il predetto limite sono riportate nel modulo "Informativa per i depositanti".

Il limite si applica a ciascun depositante, per la rispettiva quota parte, anche in caso di depositi cointestati.

Si informa inoltre che sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte del Fondo di garanzia dei depositanti:

a) i DEPOSITI effettuati da altre banche, sammarinesi o estere, in nome proprio e per proprio conto, fermo restando le disposizioni di cui all'articolo III.1.4 comma 4 del Regolamento 2016-01, ivi inclusi i DEPOSITI derivanti dai fondi propri, così come definiti ai sensi degli articoli VII.11.2 e VII.11.3 del Regolamento 2007-07;

b) i DEPOSITI derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna definitiva per un reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 199 bis del Codice Penale o equivalente norma penale straniera;

c) i DEPOSITI di altri soggetti autorizzati ai sensi della LISF, diversi dalle banche, quandonché già cancellati dal Registro dei Soggetti Autorizzati nell'ambito di procedure liquidatorie, e i DEPOSITI di imprese non iscritte nel predetto registro ma che svolgano comunque all'estero attività equivalenti a quelle riservate ai sensi della LISF;

d) i DEPOSITI i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di LIQUIDAZIONE COATTA, non sono mai stati identificati ai sensi della disciplina in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

e) i DEPOSITI dei fondi pensioni;

f) i DEPOSITI delle autorità pubbliche;

g) i titoli di debito emessi dalla banca (obbligazioni incluse) e le passività derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli (tra cui i pronti contro termine), fatta eccezione per i DEPOSITI temporanei sul conto tecnico, strumentale ad un mandato di gestione patrimoniale individuale, conferito dal DEPOSITANTE alla banca stessa.

Non costituiscono DEPOSITI e non sono quindi ammissibili alla protezione del FONDO i crediti relativi ai fondi acquisiti dalla banca:

a) la cui esistenza può essere dimostrata solo tramite uno strumento finanziario, a meno che si tratti di un prodotto di risparmio rappresentato da un certificato di deposito facente riferimento a un nominativo;

b) il cui capitale non è rimborsabile alla pari o è rimborsabile alla pari solo in base a una determinata garanzia o a un determinato accordo fornito dalla banca o da un terzo.

Il/i Cliente/i dichiara/no di accettare espressamente le suindicate condizioni economiche.

Luogo e data di pugno del/i Cliente/i

Firma/e Cliente/i

Timbro e firma Banca

CORRISPONDENZA

Il/i Cliente/i dichiara/no a Banca di San Marino S.p.A. che ai fini dell'invio delle comunicazioni (corrispondenza) e/o variazioni contrattuali ai sensi degli **art. 9, art. 14 e art. 16** il domicilio eletto, se diverso da quello di residenza, è il seguente

Il/i Cliente/i dichiara/no a Banca di San Marino S.p.A. che ai fini dell'invio delle comunicazioni di cui all'**art. 6 e art. 12** l'indirizzo eletto è quello di residenza, ossia:

PREMESSO CHE

- Banca di San Marino S.p.A. (di seguito anche solo "Banca") è validamente costituita ai sensi del diritto sammarinese, è in possesso dell'autorizzazione di Banca Centrale della Repubblica di San Marino allo svolgimento delle proprie attività e in particolare è autorizzata, oltreché allo svolgimento dell'attività bancaria, all'esercizio dei servizi di investimento di cui alle lettere D1 – D2 – D3 – D4 – D5 – D6 – D7 dell'Allegato 1 della Legge n. 165/2005 e s.m.i. (c.d. LISF);
- dal momento della sottoscrizione del presente contratto, i servizi, le attività e gli incarichi di seguito indicati, anche se in precedenza già prestati dalla Banca a favore del Cliente, sono disciplinati dalle clausole di seguito riportate nonché dalle premesse e dagli allegati qui menzionati, incluso il Documento di sintesi del Contratto di Deposito Titoli a custodia e amministrazione, che formano tutti parte integrante del presente contratto;
- sulla base delle informazioni fornite, la Banca ha classificato il Cliente secondo le indicazioni riportate in dettaglio nell'informativa precontrattuale;

quanto sopra premesso, il Cliente dichiara

- di aver ricevuto dalla Banca l'"Informativa precontrattuale servizi e attività di investimento e deposito titoli a custodia e amministrazione" contenente:
 - Sez.1 - Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati e sulla politica di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse
 - Sez.2 - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della clientela
 - Sez.3 - Classificazione della Clientela e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza
 - Sez.4 - Informazioni sui Prodotti Finanziari
 - Sez.5 - Informazioni su oneri, costi ed eventuali Incentivi
 - Sez.6 - Strategia di Esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente
 - Sez.7 - Gestione degli ordini
 - Sez.8 - Termini del Contratto tra la Banca e il Clienteed il relativo allegato "Informazioni su costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento";
- di aver ricevuto le informazioni appropriate per poter ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di investimento, dei tipi specifici di strumenti finanziari e i rischi connessi, sicché è stato messo in grado dalla Banca di assumere decisioni consapevoli in materia di investimento;

e conferisce alla Banca, che accetta,

- l'incarico per la prestazione del servizio di investimento di gestione di portafogli;
- pertanto dichiara di aver fornito le informazioni richieste dalla legge e dalla Banca per la valutazione dell'adeguatezza compilando il Questionario di Profilatura.

Dichiaro/Dichiariamo inoltre di accettare quanto riportato nei seguenti documenti pubblicati sul sito www.bsm.sm:

- Policy in materia di conflitto d'interesse;
- Policy pratiche retributive e incentivi;
- Policy reclami;
- Policy sul conferimento degli ordini per via telefonica e tramite mezzi di comunicazione elettronica con la clientela;
- Policy di Product governance degli strumenti finanziari e dei prodotti di investimento assicurativo;
- Policy valutazione di adeguatezza e appropriatezza;
- Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini dei clienti;
- Policy sulle conoscenze e competenze del personale;
- Policy per la gestione delle operazioni personali.

VI CONFERISCO/CONFERIAMO

Vi conferisco/conferiamo l'incarico di gestire in mio/nostro nome e per mio/nostro conto, su base individuale, gli strumenti finanziari inclusi nel patrimonio affidatoVi. Siete autorizzati, come da accluso mandato fiduciario (allegato n. 1), ad agire anche in Vostro nome e per mio/nostro conto. Nell'esecuzione del presente incarico dovrete effettuare gli investimenti in base alle caratteristiche della gestione indicate nell'allegato n.3

Le somme affidatevi andranno investite nella linea di gestione: **LINEA GESTIONE BSM**

Prendo/prendiamo atto che mi/ci è stato aperto un Dossier Gestioni Patrimoniali ed un Conto Gestioni Patrimoniali di appoggio che verranno utilizzati esclusivamente per l'operatività di gestione.

Il presente contratto di gestione è regolato altresì dal documento di sintesi delle condizioni economiche, da quelle normative, da quanto previsto dagli Allegati nonché dagli ulteriori e seguenti patti e condizioni di seguito riportati.

In relazione all'incarico conferitoVi, **PRENDO/IAMO ATTO ED ACCETTO/IAMO**

La prestazione del Servizio sarà effettuata nei termini e secondo le modalità previste nel presente contratto di gestione di portafogli d'investimento, le cui norme vengono di seguito riportate

Art. 1. Disposizioni preliminari

Le Premesse formano parte integrante del presente Contratto. Il Cliente/i ha preso completa visione degli allegati al presente Contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, che dichiara di accettare integralmente e che devono essere appositamente sottoscritti.

- allegato n. 1: Mandato fiduciario per l'istestazione e l'amministrazione di strumenti finanziari
- allegato n. 2: Istruzioni particolari
- allegato n. 3: Caratteristiche della gestione

Art. 2. Oggetto del Contratto

Il presente Contratto ha per oggetto la prestazione da parte Banca della Banca del servizio d'investimento di gestione su base individuale di portafoglio d'investimento in strumenti finanziari, in nome e per conto del Cliente, ovvero, in nome della stessa Banca, ma per conto del Cliente/i.

La definizione di "strumenti finanziari" si riconduce a quella di uso corrente e comprende le nuove tipologie di cui la Banca possa garantire la normale operatività. Le attività connesse a detta operatività saranno svolte dalla Banca anche per il tramite di un servizio telematico ed informatico.

Le caratteristiche della gestione scelta dal/i Cliente/i sono indicate nell'allegato n. 3 al presente Contratto.

Art. 3. Conclusione del Contratto

Il Contratto si conclude con la sottoscrizione di due (2) originali, di cui uno (1) di spettanza della Banca ed uno (1) di spettanza del/dei Cliente/i. In nessun caso potrà tuttavia darsi esecuzione al Contratto prima che le somme trasmesse dal/dai Cliente/i siano pervenute nella piena disponibilità della Banca stessa.

Art. 4. Conferimenti iniziali e successivi

L'importo iniziale in gestione è indicato negli allegati n.3 al presente Contratto. Il/i Cliente/i ha/hanno facoltà, nel corso d'esecuzione del Contratto, di effettuare in ogni momento altri conferimenti d'importo multiplo di 5.000 euro.

Le rimesse relative al conferimento iniziale e a quelli successivi saranno effettuate tramite trasferimento da altro conto corrente acceso presso la Banca.

La Banca può corrispondere interessi al/i Cliente/i sulle somme liquide depositate.

Il patrimonio conferito in gestione dal/i singolo/i Cliente/i costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su detto patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di loro proprietà.

Il patrimonio gestito dalla Banca è rappresentato dai conferimenti iniziali, da quelli successivamente eseguiti, dagli strumenti finanziari e dalle liquidità derivanti da operazioni di disinvestimento poste in essere, nonché dai relativi diritti, proventi e frutti di qualunque genere comunque maturati, al netto dei prelievi effettuati.

Qualora l'ammontare complessivo del patrimonio gestito risultante dal rendiconto periodico di cui al successivo art. 10 dovesse essere per qualsiasi motivo inferiore al patrimonio minimo prevista dalla linea di gestione ed indicato nell'Allegato 03 e qualora non sia ricostituito oltre tale importo entro il successivo trimestre, la Banca avrà la facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione al/i Cliente/i allegando il rendiconto finale.

Art. 5. Esecuzione del Contratto e modalità di gestione

La Banca è autorizzata a sostituire a sé:

- a) i soggetti subdepositari o i loro corrispondenti, nel caso di subdeposito degli strumenti finanziari in gestione;
- b) i propri corrispondenti sui mercati esteri, nel caso di operazioni su tali mercati.

La Banca, nell'espletamento dell'incarico, agisce, conformemente alle caratteristiche della linea di gestione prescelta, con la più ampia discrezionalità ed autonomia operativa all'interno della medesima, che può essere limitata solo da specifiche istruzioni impartite per iscritto dal/i Cliente/i ai sensi del successivo articolo 8. Anche in questo caso tuttavia, salvo disposizioni contrarie impartite per iscritto dal/i Cliente/i, la Banca si riserva di disporre in ogni momento degli strumenti finanziari acquistati su ordine di quest'ultimo, qualora ritenga che il suo mancato intervento potrebbe essere contrario ad una diligente, corretta e prudente gestione del portafoglio di investimento. Al/i Cliente/i, resta la facoltà, esercitabile in qualsiasi momento, di cambiare linea di gestione o di risolvere il Contratto.

In particolare, la Banca può compiere qualunque operazione di investimento e disinvestimento, relativa alla gestione, nonché ogni altra operazione connessa o utile all'amministrazione degli strumenti finanziari del/i Cliente/i all'interno della linea di gestione prescelta.

Fermi restando i limiti derivanti dalle norme vigenti, e salvo quanto effettivamente previsto nelle istruzioni particolari, la Banca può compiere qualsiasi operazione senza la preventiva autorizzazione del/i Cliente/i.

Fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 15, le operazioni di investimento e disinvestimento vengono effettuate attraverso i mercati regolamentati e gli intermediari abilitati.

La Banca si riserva di opporre al/i Cliente/i ed ai terzi eventuali vincoli di legge, statutari o contrattuali, comunque limitanti che pregiudichino la libera trasferibilità degli strumenti finanziari oggetto del presente Contratto, siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento della stipula dello stesso.

La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita soltanto per assemblee già regolarmente convocate, e deve essere comunicata dal/dai Cliente/i per iscritto con una procura per ogni singola assemblea e con previo anticipo. In tale caso la Banca, si riserva di fornire al/i Cliente/i una risposta in merito entro un termine ragionevole.

La Banca è autorizzata a fare uso, in relazione alle caratteristiche della gestione prescelta, della leva finanziaria nella misura massima indicata nell'Allegato 03 al presente contratto. Il/i cliente/i prende/prendono atto che l'uso di una misura della leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, può trovarsi in una situazione di debito nei confronti della Banca.

La Banca, previa apposita autorizzazione del/i cliente/i riportata nelle ISTRUZIONI PARTICOLARI, può delegare l'attività di gestione del patrimonio conferito dal cliente ad altro intermediario.

Art. 6. Comunicazioni connesse alle operazioni di gestione.

La Banca informa prontamente per iscritto il/i Cliente/i all'indirizzo di residenza indicato all'atto della stipula del presente contratto ove il patrimonio affidato in gestione si sia ridotto, per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno ovvero, se successiva, alla data di inizio del rapporto ed in caso di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.

Art. 7. Operazioni in conflitto di interessi

La Banca non può effettuare operazioni con o per conto del cliente se ha direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, un interesse in conflitto nell'operazione, a meno che non abbia preventivamente rivelato per iscritto al cliente la natura e l'estensione del suo interesse nell'operazione ed il cliente non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione.

Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui il cliente abbia espressamente acconsentito, nelle ISTRUZIONI PARTICOLARI contenute nel presente contratto, all'effettuazione delle operazioni in conflitto di interessi.

Art. 8. Istruzioni

Il/i Cliente/i ha facoltà di impartire alla Banca ordini per l'esecuzione di singole operazioni o istruzioni vincolanti per la Banca, in ordine alle operazioni da compiere (art. 5 comma 2) previa apposita autorizzazione del/i Cliente/i riportata nelle istruzioni particolari (allegato n. 2).

La Banca è obbligata a conformarsi a tali istruzioni, compatibilmente con i tempi e le esigenze tecnici delle operazioni eventualmente in corso (salvo il diritto di recesso ad essa spettante). La Banca non risponde per i disguidi che possano intervenire nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi.

Ove le istruzioni specifiche impartite dal cliente comportino uno scostamento dalla linea di gestione prescelta, la Banca può subordinare l'esecuzione alla stipulazione di un nuovo contratto per la linea di investimento cui si riferiscono le istruzioni stesse.

La Banca si asterrà dall'effettuare le operazioni se l'ordine impartito dal cliente risulti di dimensioni eccessive per il cliente stesso, dandone comunicazione immediata ed esponendo le ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione. Se il cliente richiede comunque l'esecuzione delle operazioni, la Banca può eseguirle solo sulla base di un ordine impartito per iscritto in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Rimane comunque salvo il diritto di recesso da parte della Banca.

Art. 9. Compensi, spese e altri oneri

Come corrispettivo per i servizi prestati il/i Cliente/i riconoscerà alla Banca le commissioni previste nel documento di sintesi che fa parte integrante del presente contratto. Saranno a totale carico del/i Cliente/i gli oneri fiscali connessi alla gestione.

La Banca è sin d'ora autorizzata a prelevare dal patrimonio gestito le somme necessarie al pagamento delle commissioni, spese ed oneri di cui sopra.

La Banca ha facoltà di modificare, anche in senso sfavorevole, le condizioni applicate al rapporto, cosiddette variazioni unilaterali, le quali dovranno essere rese note al/i Cliente/i come previsto dalla normativa vigente. In tal caso il/i Cliente/i ha diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 12. La Banca è tenuta ad osservare le disposizioni di legge e dell'Autorità di Vigilanza relative alla trasparenza dei rapporti contrattuali.

Art. 10. Rendiconto

Entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre solare la Banca invia al domicilio indicato dal/i Cliente/i (indirizzo di invio corrispondenza indicato nel frontespizio del presente), un rendiconto trimestrale che contiene:

il prospetto riassuntivo delle posizioni in essere e la loro valorizzazione;

l'estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari nel trimestre di riferimento.

Il rendiconto si intende tacitamente approvato dal/i Cliente/i in mancanza di reclamo scritto motivato che deve essere trasmesso alla Banca entro 30 giorni dalla data di ricevimento del rendiconto stesso.

Su richiesta del/i Cliente/i la Banca è disponibile a dare in visione i documenti e le registrazioni in suo possesso che lo riguardano.

Almeno una volta all'anno, la Banca invia al/i Cliente/i all'indirizzo di residenza, indicato nel frontespizio del presente contratto, un rendiconto nel quale sono riportati:

- il resoconto del contenuto e della valorizzazione del portafoglio;

- l'importo totale delle commissioni, spese ed altri oneri applicati ai sensi dell'art. 9 del presente Contratto, durante il periodo di riferimento del rendiconto stesso;

- l'andamento della gestione commisurato al parametro oggettivo di riferimento (benchmark).

Art. 11. Criteri di valutazione del patrimonio

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione disponibile rilevata nel periodo di riferimento;

b) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati o in mercati di Stati appartenenti all'OCSE, il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati;

c) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato in base alle quotazioni pubblicate dagli information provider di maggior utilizzo in ambito finanziario (bloomberg, reuters, ecct), in caso di assenza di tali quotazioni il prezzo verrà calcolato secondo il motivato

prudente apprezzamento della Banca, sulla base di elementi oggettivi (bilancio annuale, offerte pubbliche,...), e quello corrispondente alle concrete possibilità di realizzo, tenendo conto, per i titoli di debito del valore di mercato di emissioni della stessa società o similari con pari o simili caratteristiche per rendimento, durata e rating, ecc, dell'andamento dei tassi d'interesse e dei credit default swap (CDS), considerando anche i prezzi comunicati dalle primarie controparti di mercato;

d) per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.), la valutazione è effettuata con riferimento alle condizioni di mercato.

per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto.

Art. 12. Durata del Contratto e recesso

Il presente Contratto è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti.

Il/i Cliente/i può recedere in ogni momento senza alcun preavviso dal Contratto, mediante comunicazione scritta e ritirare in tutto o in parte le somme di cui è titolare, previo realizzo degli strumenti finanziari sottostanti, tenuto conto delle operazioni disposte ma non ancora eseguite e dei tempi tecnici ragionevolmente necessari per la chiusura di tutte le posizioni in essere. Il recesso è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione.

La Banca provvederà ad interrompere le operazioni di gestione, salvo che per quelle disposte anteriormente e non ancora eseguite, e compirà solamente gli atti che si rendano necessari per la conservazione del patrimonio gestito.

La Banca avvierà le operazioni necessarie per la riconsegna del patrimonio al/i Cliente/i, previo soddisfacimento di tutti i diritti da essa vantati per commissioni maturate, spese ed oneri sostenuti. La liquidità derivante dagli strumenti finanziari sarà messa a disposizione del/i Cliente/i, appena perfezionate le operazioni in corso, secondo le modalità dallo stesso indicate per iscritto, e di norma in tempi non inferiori a 5 giorni lavorativi e comunque non superiori a 10 giorni lavorativi. Il recesso non comporta alcuna penalità a carico del/i Cliente/i, il quale è tenuto a rimborsare alla Banca le sole spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni.

La Banca ha facoltà di recedere in ogni momento dal Contratto mediante invio di lettera raccomandata A.R. all'indirizzo di residenza del/i Cliente/i. Il recesso sarà efficace decorsi 15 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata stessa da parte del/i Cliente/i. Con l'esercizio della facoltà di recesso, la Banca avvierà le operazioni per la riconsegna del patrimonio al/i Cliente/i secondo le modalità indicate nel precedente comma. La Banca invierà al/i Cliente/i un rendiconto di fine rapporto redatto ai sensi del precedente art. 10.

Art. 13. Prelievi parziali

Il/i Cliente/i può in ogni tempo chiedere la restituzione parziale delle somme in gestione, nel rispetto del limite minimo fissato nell'allegato 03, mediante comunicazione scritta da trasmettere alla Banca. In tal caso la Banca provvederà alla restituzione compatibilmente con le esigenze ed i tempi tecnici delle operazioni eventualmente in corso, e di norma in tempi non inferiori a 5 giorni lavorativi e comunque non superiori a 10 giorni lavorativi.

Art. 14. - Variazione della linea di gestione

Il Cliente in ogni tempo e senza alcun onere economico aggiuntivo può chiedere, compatibilmente con il risultato della valutazione di adeguatezza compiuta dalla banca - mediante sottoscrizione di apposito modulo - di variare la linea di gestione prescelta scegliendone un'altra tra quelle proposte dalla Banca. Resta inteso tra le parti che il mutamento della linea di gestione non comporta effetti novativi e non implica la conclusione di un nuovo contratto.

La banca provvede nei tempi tecnici necessari, senza bisogno d'ulteriore autorizzazione da parte del Cliente, a compiere tutte le operazioni idonee per adeguare la composizione del patrimonio gestito alle caratteristiche della nuova linea di gestione prescelta dal Cliente.

Art. 15 -Operazioni su strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e limiti all'utilizzo degli stessi

Compatibilmente con la linea di gestione prescelta e salvo diversa indicazione contenuta nell'Allegato "3" che illustra la singola linea di gestione sottoscritta dal Cliente, la Banca può inserire nel portafoglio in gestione strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati; le relative operazioni dovranno esser concluse con intermediari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza prudenziale da parte di Organi di Vigilanza di settore.

Art. 16 - Avvertenze sui rischi dell'utilizzo di strumenti finanziari non quotati

Il Cliente da atto di essere pienamente consapevole che gli strumenti finanziari non negoziati o non quotati sui mercati regolamentati possono comportare, oltre ai rischi connaturati all'investimento nei mercati finanziari, anche gli ulteriori rischi di:

- a) difficoltà di pronta liquidazione dell'investimento;
- b) carenza di informazioni che rendano possibile con semplicità l'accertamento del valore corrente dello strumento finanziario.

Art. 17 - Operazioni di vendita allo scoperto

Le linee di gestione della Banca non prevedono vendite allo scoperto. Il Cliente è consapevole che qualora le proprie istruzioni o ordini particolari fossero relativi ad operazioni di vendita allo scoperto, aventi ad oggetto strumenti finanziari (in via generale ed in particolare caratterizzati da una diffusione limitata) la ricopertura potrebbe risultare difficoltosa e comunque dare luogo ad oneri aggiuntivi.

Art. 18 - Contratti di finanziamento

Le linee di gestione patrimoniale la Banca non prevedono la possibilità di concludere operazioni di riporto, pronti conto termine, prestito titoli e ogni altra operazione analoga finalizzata all'acquisizione da parte del Cliente a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse, operazioni il cui ricavato sia destinato all'esecuzione di operazioni attinenti al portafoglio in gestione e nelle quali interviene la Banca.

La Banca può concludere operazioni di pronti contro termine per finalità di impiego del patrimonio gestito anche per il tramite di organismi abilitati, a condizione peraltro, in questo ultimo caso, che le operazioni siano appoggiate a solidi intermediari mobiliari soggetti a vigilanza di stabilità.

Art. 19 – Contratti derivati

La Banca richiede al Cliente l'autorizzazione all'utilizzo di strumenti finanziari derivati esclusivamente con finalità di copertura per ridurre la rischiosità di base del portafoglio e/o per assumere rischi in modo limitato ed in coerenza con la linea di gestione senza comunque esporre il portafoglio ad un rischio superiore al patrimonio dato in gestione.

il cliente autorizza la Banca, ove previsto dalla normativa regolamentare del mercato di riferimento, a versare per conto dello stesso eventuali margini a garanzia, addebitando i relativi importi sul conto corrente acceso per la gestione patrimoniale.

Art. 20. Modifiche al Contratto

Il presente Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto della Banca e del/i Cliente/i.

Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, la Banca ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento, le norme previste dal presente Contratto, preavvisando il/i Cliente/i mediante comunicazione scritta almeno 60 giorni prima dell'entrata in vigore della modifica contrattuale. Trascorso il periodo di preavviso senza opposizioni da parte del/i Cliente/i, le modifiche si intenderanno da questi accettate, restando tuttavia salvo il suo diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto, ovvero di disporre, in tutto o in parte, il ritiro dei propri fondi, senza che sia addebitata ad esso alcuna penalità. Nel caso in cui il/i Cliente/i rifiuti la variazione, la Banca può esercitare il suo diritto di recesso.

Le modifiche al presente Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. Banca provvederà ad informare tempestivamente il/i Cliente/i delle modifiche apportate. Resta salvo il diritto di recesso del/i Cliente/i e di Banca.

Art. 21. Identità del/i Cliente/i e cointestazione del rapporto

L'identità personale del/i Cliente/i deve essere certa e coerentemente espressa nel rapporto con la Banca. Le disposizioni che provengono dal/i Cliente/i devono essere munite di sottoscrizione autografa, conforme allo specimen di firma depositato, ovvero, nel caso di utilizzo di forme diverse da quella grafica, devono comunque garantire l'autenticità delle stesse, in conformità alle disposizioni vigenti.

Quando il rapporto è intestato a più persone, ciascuna di esse singolarmente può impartire ordini con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori.

Gli obblighi dei cointestatori sono assunti in via solidale ed indivisibile. Quando, rispetto ad ordini specifici provenienti da uno dei cointestatori, sia stata manifestata opposizione da parte anche di uno solo degli altri cointestatori con lettera raccomandata prima della loro esecuzione, la Banca li potrà eseguire solo se saranno approvati da parte di tutti i cointestatori in tempo utile per la loro corretta esecuzione. In caso contrario la Banca non effettuerà alcuna operazione restando in attesa di ricevere disposizioni precise e concordanti firmate da parte di tutti i cointestatori.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche di uno solo dei cointestatori, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre del patrimonio gestito. Lo acquistano, altresì, gli eredi del cointestatore, che saranno tenuti ad esercitarlo congiuntamente, e il legale rappresentante dell'incapace. La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Art. 22. Comunicazioni

L'invio di lettere, ricevute, estratti conto, le eventuali notifiche e qualsiasi altra dichiarazione e/o comunicazione della Banca saranno validamente fatti al/i Cliente/i con pieno effetto agli indirizzi di residenza/ di invio corrispondenza indicati all'atto della sottoscrizione del presente Contratto.

Il/i Cliente/i può/possono disporre con ampio effetto liberatorio nei confronti della Banca, che l'originale del contratto di sua spettanza e/o tutta la corrispondenza relativa al presente rapporto, venga dalla Banca trattenuta presso di sé, a disposizione del/i Cliente/i medesimo, fatto salvo l'obbligo della Banca di spedire tutta la corrispondenza giacente da più di due anni all'indirizzo di residenza indicato all'atto di sottoscrizione del presente Contratto. I termini dei due anni decorrono dalla data riportata nella comunicazione trattenuta dalla Banca.

In ogni caso il cliente prende atto che per i titolari del servizio di web banking l'invio della corrispondenza (estratti conto, contabili, comunicazioni, notifiche, ecc.) verrà effettuato, con pieno effetto liberatorio per la Banca, esclusivamente a mezzo supporto elettronico, tramite l'inserimento sul sito web del cliente di uno o più file formato PDF. Resta inteso che, qualora il cliente ne faccia espressa richiesta per iscritto, l'invio avverrà con la consueta modalità cartacea tramite posta ordinaria.

Art. 23. Responsabilità

La Banca è tenuta al risarcimento dei danni causati nell'esecuzione dei propri compiti, qualora versi in colpa grave o dolo, nei limiti dei vantaggi conseguiti. La Banca non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile dei danni causati per fatto del/i Cliente/i ovvero per cause di forza maggiore. La Banca ha facoltà di compiere ogni atto giuridico utile a garantire la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni.

Art. 24. Garanzie

Al fine di consentire alla Banca di eseguire regolarmente i propri compiti, il/i Cliente/i è/sono tenuto/i a costituire le garanzie richieste dalla Banca stessa per la tutela di qualsivoglia ragione di credito, anche futura, che quest'ultima potesse vantare nei suoi confronti nell'ambito delle rispettive operazioni. Le garanzie dovranno essere proporzionate a dette ragioni di credito ed alle relative proiezioni di rischio.

Art. 25. Diritto di compensazione

A tutela di qualsivoglia ragione di credito vantata dalla Banca nei confronti del/i Cliente/i le spetta un diritto di compensazione che, una volta esercitato, dovrà essere prontamente comunicato al/i Cliente/i. La Banca potrà valersi del diritto di compensazione ancorché i propri crediti non siano liquidi ed esigibili nell'ipotesi in cui il/i Cliente/i minacci con i suoi comportamenti di mettere in pericolo la sicurezza e la sostenibilità delle operazioni.

Art. 26. Obbligazioni del/i Cliente/i verso la Banca

Il/i Cliente/i assume/ono le proprie obbligazioni verso la Banca in via solidale e indivisibile e ciò vale anche per eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal/i Cliente/i stesso/i.

La Banca è espressamente autorizzata ad agire in via principale e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatori o garanti.

Art. 27 Procedure di Reclamo

Nel caso in cui sorga una controversia tra la Banca ed il Cliente relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto il Cliente può presentare un reclamo scritto alla Banca, con lettera raccomandata A/R, o consegnato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto. L'indirizzo è il seguente:

- BANCA DI SAN MARINO SPA – Ufficio Reclami

Strada Della Croce n. 39

47896 Faetano – Repubblica di San Marino

Fax: 0549 873 461 E-mail: legale@Banca.sm

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Reclami. Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca.

L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Non sussistono forme di composizione stragiudiziale delle controversie ulteriori o diverse dalle procedure di reclamo.

Il ricorso all'Ufficio Reclami non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria nonché la facoltà di inviare all'Autorità di Vigilanza, secondo la procedura prevista dalla medesima Autorità, ai sensi dell'art. 68 della Legge n. 165 del 17 novembre 2005, segnalazioni relative alla condotta della Banca al fine di evidenziare presunte inadempienze alle norme di legge ed ai provvedimenti emanati dall'Autorità di Vigilanza.

Art. 28. Foro competente e legge applicabile

Il presente contratto è regolato dal diritto sammarinese.

Per ogni controversia che possa sorgere tra il/i Cliente/i e la Banca, in occasione, in dipendenza, sull'interpretazione o in esecuzione del presente rapporto, la Giurisdizione competente è esclusivamente quella del Tribunale della Repubblica di San Marino. La Banca potrà, a proprio insindacabile giudizio, adire una Autorità Giudiziaria diversa, purché sia quella del luogo di residenza del convenuto.

Art. 29. Modulistica prevista da altre giurisdizioni

Il/i Cliente/i prende/prendono atto che, nel caso di compravendita di strumenti finanziari, la Banca può richiedere la compilazione di apposita modulistica tempo per tempo prevista da altre Giurisdizioni.

A fronte di quanto sopra, il/i cliente/i si impegna/impegnano a compilare i moduli di pertinenza, autorizzando fin d'ora la Banca alla trasmissione agli organi competenti.

Luogo e data di pugno del/i Cliente/i

Firma/e Cliente/i

Timbro e firma della Banca

Il/i Cliente/i dichiara/no, stipulando la presente scrittura, di avere ritirato un originale del presente contratto sottoscritto dalla Banca, completo di ogni sua parte, nonché degli allegati 1-2-3.

Il/i Cliente/i dichiara/no di approvare specificatamente la clausola di cui all'articolo 9, Compensi, spese e altri oneri, che consente alla Banca di variare in modo unilaterale le condizioni normative ed economiche pattuite nel presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dalle norme e dai regolamenti in vigore.

Inoltre il/i Cliente/i dichiara/no di aver preso visione delle clausole di maggior interesse, evidenziate nel presente contratto e di approvare specificamente i seguenti articoli:

- **Art. 3. Conclusione del contratto**
- **Art. 5. Esecuzione del Contratto e modalità di gestione**
- **Art. 7. Operazioni in conflitto di interessi**
- **Art. 11. Criteri di valutazione del patrimonio**
- **Art. 12. Durata del Contratto e recesso**
- **Art. 16 Avvertenze sui rischi dell'utilizzo di strumenti finanziari non quotati**
- **Art. 20. Modifiche al Contratto**
- **Art. 21. Identità del/i Cliente/i e cointestazione del rapporto**
- **Art. 23 Responsabilità**
- **Art. 24 Garanzie**
- **Art. 25 Diritto di compensazione**
- **Art. 26. Obbligazioni del/i Cliente/i verso la Banca**
- **Art. 27 Procedure di Reclamo**
- **Art. 28. Foro competente e legge applicabile**

Luogo e data di pugno del/i Cliente/i

Firma/e Cliente/i

(firma obbligatoria)

Timbro e firma della Banca

Visto conformità della/e firma/e

(firma obbligatoria) Operatore <042>

(firma obbligatoria)

ALLEGATO 1: NORME CHE DISCIPLINANO IL MANDATO FIDUCIARIO PER L'INTESTAZIONE E L'AMMINISTRAZIONE DI TITOLI NOMINATIVI E QUOTE DI FONDI NOMINATIVI

Con la presente scrittura Vi conferiamo Mandato Fiduciario ad acquistare (previa messa in fondi) e vendere in nome della Banca (mandataria), e per nostro conto, valori mobiliari nominativi, su cui Vi impartiremo istruzioni scritte ovvero nelle forme concordate. Nella circostanza ci impegniamo ad osservare le seguenti norme che regolano il servizio di intestazione fiduciaria.

Art. 1

La mandataria a proprio nome, ma per conto, interesse, rischio e spese del mandante, provvederà ad acquistare, vendere, intestarsi e amministrare fiduciariamente i valori mobiliari nominativi specificati dal/i Cliente/i mediante istruzioni scritte ovvero nelle forme concordate.

Art. 2

In forza del presente mandato, la mandataria provvederà in particolare:

- ad incassare dividendi, utili, interessi, rimborsi di capitale ed ogni altro provento spettante ai titoli e/o valori come sopra conferiti in amministrazione fiduciaria, salvo contrarie istruzioni scritte del fiduciante;
- a ritirare e ad amministrare i titoli e/o i valori provenienti da assegnazioni gratuite;
- a ritirare e ad amministrare i titoli e/o i valori emessi a fronte di aumenti di capitale a pagamento ovvero a titolo gratuito non esente da oneri a condizione che il mandante abbia impartito istruzioni alla mandataria in ordine all'esercizio dei diritti d'opzione in un termine ragionevole anteriore alla chiusura delle operazioni ed a condizione che abbia provveduto a fornire alla mandataria stessa - contestualmente alle istruzioni - i fondi necessari all'esercizio dei diritti medesimi; qualora, per qualsiasi ragione, non pervenissero in tempo utile alla mandataria le istruzioni di cui sopra, ovvero non fossero ad essa accreditati i necessari fondi per l'esercizio dei diritti, la mandataria provvederà ad esercitare sul mercato, al meglio, i diritti di opzione stessi per conto e nell'interesse del mandante;
- a versare al mandante, secondo le relative disposizioni, le somme provenienti da vendite di titoli e diritti di opzioni e di assegnazione, dall'incasso di eventuali utili ed in genere ogni altra somma derivante dall'amministrazione fiduciaria;
- ad esercitare il diritto di voto relativo ai titoli e/o valori affidati in amministrazione fiduciaria secondo le istruzioni del mandante o della persona da lui designata, che dovranno pervenire entro un termine ragionevole anteriore alla data fissata per l'assemblea; qualora le istruzioni non pervenissero nella forma e nei termini indicati, la mandataria non depositerà i titoli e/o i valori, comunque, si asterrà dal partecipare all'assemblea. Eventuali azioni giudiziarie nei confronti di terzi e connesse ai titoli e/o ai valori in amministrazione fiduciaria dovranno formare oggetto di specifici accordi tra il mandante e la mandataria. La mandataria si riserva comunque la facoltà di non accettare le istruzioni dandone, in tale ipotesi, pronta comunicazione al mandante.

Art. 3

La mandataria depositerà e valorizzerà i valori mobiliari affidati alla sua amministrazione in apposito Deposito Amministrato Titoli acceso presso la mandataria stessa, con espressa facoltà di sub-deposito in caso di necessità presso altri Istituti di Credito. La mandataria, potrà, ove necessario e per i tempi strettamente occorrenti alle sue esigenze operative, evidenziare e valorizzare la partecipazione societaria presso i propri uffici. La mandataria si impegna ad accreditare ed addebitare tutte le somme riferite al presente mandato, di competenza del mandante, sul conto corrente acceso presso Banca ed intestato allo stesso mandante. Per i titoli in divisa estera le scritture di regolamento verranno effettuate, tramite apposita posizione estero, se presente, sul conto intestato al mandante e denominato nella stessa divisa estera del titolo.

Art. 4

Nell'espletamento del mandato la mandataria potrà contrarre con se stessa, in proprio o come rappresentante di terzi, salve le disposizioni relative al conflitto d'interessi.

Art. 5

Il mandante autorizza espressamente la mandataria ad utilizzare, per l'esecuzione del mandato, o quali organismi depositari, altri Istituti di Credito o SIM. Qualora la mandataria, per qualsiasi motivo o causa, non fosse in grado di dare esecuzione agli ordini ricevuti, dovrà comunicare al mandante nel più breve tempo possibile, con lettera o per le vie brevi, la propria impossibilità ad agire.

Art. 6

Il mandante potrà revocare il seguente mandato e la mandataria potrà rinunciarvi in qualsiasi momento dando preavviso di 60 giorni da darsi tramite lettera raccomandata con avviso di ritorno. Divenuta efficace la revoca o la rinuncia, i valori mobiliari oggetto di mandato, nonché le eventuali liquidità o altri valori mobiliari da essa rinvenienti, dovranno dalla mandataria essere messi a disposizione del mandante presso gli uffici della mandataria stessa, o presso Istituti di Credito o società Fiduciarie indicati sempre dal mandante, fatto salvo il caso in cui l'oggetto del mandato sia sottoposto a vincoli di legge, statutari o contrattuali comportanti limiti alla sua libera trasferibilità. Qualora il mandante non provveda a rientrare nella disponibilità dell'oggetto del mandato revocato o rinunciato, la mandataria resterà semplice depositaria senza alcun obbligo di amministrazione.

Art. 7

Mandante e mandataria prendono atto delle norme di legge che regolano il rapporto di mandato ed in particolare dell'obbligo che incombe al mandante di risarcire tutti i danni, spese e altri oneri, anche di natura fiscale, che la mandataria dovesse subire a causa dell'incarico. Il mandante esonera esplicitamente la mandataria da ogni responsabilità in ordine all'esito economico delle operazioni disposte in esecuzione del mandato. La mandataria è altresì esonerata da ogni responsabilità per fatti ascrivibili ad ogni terzo indicato nel presente atto per dare esecuzione al mandato.

Art. 8

Il mandante prende atto che al presente contratto di mandato si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al Deposito Amministrato ed al Conto Corrente in vigore presso la Banca, che il mandante dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

Art. 9

Il presente contratto è disciplinato dalla legge sammarinese e per qualunque controversia che potesse insorgere è competente esclusivamente il foro della Repubblica di San Marino. La Banca potrà, a proprio insindacabile giudizio, adire una Autorità Giudiziaria diversa, purché sia quella del luogo di residenza del convenuto.

NORME CHE DISCIPLINANO IL DOSSIER GESTIONI PATRIMONIALI

Art. 10

La Banca custodisce i titoli, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del/i Cliente/i e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. La Banca partecipa alle assemblee societarie per le quali il/i Cliente/i abbia/abbiano fatto esplicita richiesta in tal senso ed abbia fatto pervenire alla Banca entro un termine ragionevole specifiche istruzioni circa l'esercizio del diritto di voto. Il/i Cliente/i ha/hanno l'obbligo di indicare a Banca tutti gli elementi che incidono sull'esercizio del diritto di voto.

Nel caso in cui venga richiesto l'intervento diretto in assemblea della Banca, e non semplicemente il rilascio della delega, di cui al comma che precede, le spese sostenute saranno a carico del/i Cliente/i stesso: la Banca, comunque, si riserva in questo caso di accettare o meno l'incarico. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi o dei dividendi la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con un congruo anticipo sulla scadenza.

Art. 11

Il/i Cliente/i deve presentare i titoli accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. L'assunzione della gestione dei titoli in deposito comporta automaticamente, senza necessità di dovere provvedere in tal senso di volta in volta, il conferimento alla Banca del mandato atto a consentirle di intervenire per conto del/i Cliente/i, anche negli atti di gestione relativi a titoli nominativi ed all'ordine.

Art. 12

Il/i Cliente/i è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate nel presente contratto e le eventuali imposte e tasse. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, stanno interamente a carico del/i Cliente/i, anche se le dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. La Banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti.

Art. 13

Ove il/i Cliente/i non adempia/adempiano puntualmente ed interamente alle obbligazioni, di cui all'articolo precedente, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dalla spedizione della lettera. Ove il/i Cliente/i rimanga/rimangano in mora, la Banca può procedere alla vendita realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un adeguato quantitativo dei titoli depositati. Prima di realizzare i titoli, la Banca avverte il/i Cliente/i con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del/i Cliente/i. Ove la Banca abbia fatto vendere parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Art. 14

La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno, in rapporto alle sue esigenze, e altresì di trasferirlo anche senza darne avviso al/i Cliente/i. Se il trasferimento ha luogo nel proposito di evitare un pericolo imminente, la Banca agisce a tutto rischio del/i Cliente/i.

Art. 15

La Banca è autorizzata:

- a) a subdepositare i titoli al portatore presso organismi che ne permettano la custodia e l'amministrazione accentrata, detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. Qualora si tratti di titoli aventi caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del/i Cliente/i in ordine alla regolarità di tali titoli - la Banca è altresì autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il/i Cliente/i accetta/accettano di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità;
- b) a subdepositare i titoli nominativi, per la loro custodia e amministrazione, presso altri Istituti di Credito. Detti Istituti di Credito, a loro volta, e per particolari esigenze, possono subdepositare i medesimi titoli - sempre per la loro custodia e amministrazione - ad altri Istituti di Credito o Depositari Accentrati. I subdepositari possono affidare la materiale custodia dei titoli a terzi. I subdepositari esercitano tutte le incombenze previste nel presente regolamento. I rapporti tra subdepositario e intestatario del deposito vengono intrattenuti per il tramite della Banca.
- Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati, la Banca rimane responsabile nei confronti del/i Cliente/i a norma del presente contratto.

Art. 16

Per i titoli esteri, le scritture di regolamento effettuate in euro relative a cedole, dividendi, titoli estratti per il rimborso e/o scaduti e relative ad aumenti di capitale, vengono eseguite in base al cambio "denaro" per i corrispettivi a credito del/i Cliente/i ed in base al cambio "lettera" per i corrispettivi a debito del/i Cliente/i, utilizzando il "cambio durante" di mercato rilevato dalla Banca nel giorno di negoziazione della divisa.

Luogo e data di pugno del/i Cliente/i

Firma/e Cliente/i

Timbro e firma della Banca

(firma obbligatoria)

Visto conformità della/e firma/e

(firma obbligatoria) Operatore <042>

(firma obbligatoria)

**Le parti dichiarano di approvare specificatamente le seguenti disposizioni:
Allegato n. 1: articoli 10 – 12 – 14 – 15**

Luogo e data di pugno del/i Cliente/i

Firma/e Cliente/i

Timbro e firma della Banca

(firma obbligatoria)

Visto conformità della/e firma/e

(firma obbligatoria) Operatore <042>

(firma obbligatoria)

ALLEGATO N. 2 – ISTRUZIONI PARTICOLARI

Vi impartisco/impartiamo le seguenti istruzioni particolari sulle quali BSM non potrà essere considerata responsabile per l'effettivo risultato della scelta:

Luogo e data di pugno del/i Cliente/i

Firma/e Cliente/i

(firma obbligatoria)

Timbro e firma della Banca

Visto conformità della/e firma/e

(firma obbligatoria) Operatore <042>

(firma obbligatoria)

ALLEGATO 3: CARATTERISTICHE DELLE LINEE DI GESTIONE BSM

Le gestioni patrimoniali sono forme di investimento che permettono al risparmiatore di affidare, tramite un mandato, l'investimento del proprio patrimonio ad un gestore professionale. Il gestore, nell'esecuzione del mandato, ha piena discrezionalità ed autonomia e può compiere tutti gli atti relativi alla gestione – nell'ambito della categoria di investimento prescelta dal/i Cliente/i – senza necessità di preventivo assenso da parte del/i Cliente/i.

Gli obiettivi principali delle Gestioni Patrimoniali sono i seguenti:

- valutazione del rapporto rendimento/rischio per ciascuno strumento finanziario in portafoglio;
- gestione separata e personalizzata dei capitali;
- diversificazione di ogni singolo portafoglio.

E' possibile distinguere tra due principali tipologie di servizi di gestione patrimoniale:

1 – Gestioni Patrimoniali Mobiliari (GPM) sono gestioni patrimoniali individuali su mandato del/i Cliente/i che investono in singoli titoli azionari, obbligazionari e derivati. All'interno della gestione possono essere presenti anche quote di fondi comuni d'investimento, ma non necessariamente. Individuato il profilo di rischio del/i Cliente/i, questi deve/devono scegliere tra le diverse "linee".

Come altri tipi di investimento finanziario, le GPM richiedono un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, per dare modo alle strategie di investimento di ottenere il massimo risultato.

2 – Gestioni Patrimoniali in fondi e SICAV (GPF) sono prodotti finanziari che investono il denaro in organismi di investimento collettivo del risparmio e solo in via accessoria in singoli titoli azionari, obbligazionari e derivati diversificando su vari prodotti. Si tratta quindi di un tipo di gestione adatta anche per i risparmiatori medio-piccoli. Al momento della sottoscrizione, il risparmiatore può scegliere tra diverse linee di investimento, più o meno prudenti o aggressive a seconda del profilo di rischio. E' quindi possibile delegare la gestione dei risparmi a BSM in base al proprio profilo. In alcune linee GPF, sarà il gestore stesso a decidere liberamente le percentuali da investire in fondi obbligazionari e in fondi azionari. Le GPF richiedono un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, per dare modo alle strategie di investimento di ottenere il massimo risultato.

DESCRIZIONE DELLE NOSTRE LINEE

1) GESTIONE BSM DINAMICA PRUDENTE

Obiettivo della gestione è quello di ottenere un incremento del capitale generalmente in linea con i tassi dei mercati obbligazionari globali nel medio periodo non esponendo l'investitore a volatilità elevata.

Gli strumenti nei quali il gestore investe saranno prevalentemente di tipo obbligazionario e solamente in via residuale di tipo azionario.

Il cliente target è avverso al rischio ed il suo obiettivo principale è quello di preservare il potere di acquisto reale del proprio capitale.

L'investimento prevalente avverrà per il tramite di OICR e l'approccio sarà di tipo Multimanager.

In maniera accessoria, il gestore sarà libero di investire in valori mobiliari, sia di tipo azionario che obbligazionario al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Potrà essere detenuta liquidità in conto corrente a titolo accessorio.

Gli investimenti in strumenti derivati di qualunque tipologia potranno essere effettuati solamente in ottica di gestione del rischio.

Il gestore può investire in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta.

L'importo minimo del patrimonio in gestione è pari ad euro 25.000.

La percentuale minima del patrimonio investita in Organismi di investimenti collettivo del risparmio è del 50%.

La linea di gestione potrà avere un'esposizione massima del 25% su strumenti di tipo azionario e la liquidità detenuta a titolo accessorio non potrà superare il 25% del patrimonio gestito.

Le operazioni di sottoscrizione, riscatto e switch vengono effettuate su base settimanale.

Il livello di rischio della linea di gestione è MEDIO-BASSO

La linea di gestione non è delegata a terzi.

La valuta di denominazione è EUR

1) Strumenti finanziari

Il patrimonio può essere investito nelle seguenti categorie di strumenti finanziari:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio armonizzati e non armonizzati, espressi in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani;
- Strumenti di debito emessi da qualsiasi emittente ed espressi in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani;
- Strumenti di capitale emessi da qualsiasi emittente, quotati su un mercato regolamentato ed espressi in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani;
- Strumenti derivati, espressi in qualsiasi divisa, listati su mercati regolamentati oppure OTC ma solo a copertura degli investimenti effettuati;
- Liquidità accessoria espressa in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani.

2) Tipologie di operazioni, leva finanziaria e limiti

Banca di San Marino S.p.A. può effettuare sui suddetti strumenti finanziari operazioni di compravendita a pronti o a termine e la leva finanziaria (rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari ed il controvalore del patrimonio gestito) non potrà essere superiore ad 1.

Banca di San Marino S.p.A. è tenuta ad informare il cliente qualora la gestione subisca una perdita almeno pari al 30% del patrimonio gestito ed ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% del patrimonio gestito.

3) Conflitto di interessi

Il Cliente è, altresì, informato della possibilità che l'Intermediario Delegato investa in strumenti finanziari controllati o collocati da Banca di San Marino S.p.A., ed autorizza espressamente l'impiego degli stessi da parte dell'Intermediario Delegato in misura non superiore al 50% del controvalore del portafoglio.

4) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark):

Il parametro di riferimento rappresenta un valore al quale commisurare il risultato della gestione e non può essere, pertanto, ritenuto indicativo del rendimento minimo, o comunque garantito, della gestione stessa. Ai fini di un'efficiente informativa ai clienti sulla redditività dei prodotti-servizi loro offerti, occorre tenere presente che il valore degli indici in cui è strutturato il parametro di riferimento della gestione è espresso al lordo perlomeno della fiscalità e delle commissioni per linea di gestione, mentre il rendimento periodico della gestione stessa è per definizione un valore netto.

Il parametro oggettivo di riferimento per la linea "Banca DINAMICA PRUDENTE" è il seguente:

- 5% Fideuram Equity International (Codice Bloomberg: FIDMAIND Index)
- 60% Fideuram Bonds Mixed (Codice Bloomberg: FIDMOMID Index)
- 25% Fideuram Bonds International (Codice Bloomberg: FIDMOIND Index)
- 10% EONIA Total Return Index (Codice Bloomberg: DBDCONIA Index)

TEMPISTICHE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E SWITCH

Sottoscrizione: massimo 15 giorni dalla data di firma apposta dal/i Cliente/i

Rimborso parziale/totale: massimo 45 giorni dalla data di firma apposta dal/i Cliente/i

Switch totale di linea: massimo 45 giorni dalla data di firma apposta dal/i Cliente/i

2) GESTIONE BSM DINAMICA AGGRESSIVA

Obiettivo della gestione è quello di ottenere un incremento del capitale nel medio-lungo periodo consistente con le performance registrate dai mercati azionari mondiali cercando di mantenere una volatilità inferiore agli stessi.

Gli strumenti nei quali il gestore investe saranno prevalentemente di tipo azionario nonostante sia garantita al gestore ampia flessibilità.

Il/i Cliente/i target è/sono propenso/i al rischio ed il suo/loro obiettivo principale è quello di incrementare il valore del proprio patrimonio nel lungo periodo. L'investimento prevalente avverrà per il tramite di OICR e l'approccio sarà di tipo Multimanager.

In maniera accessoria, il gestore sarà libero di investire in valori mobiliari, sia di tipo azionario che obbligazionario al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Potrà essere detenuta liquidità in conto corrente a titolo accessorio.

Gli investimenti in strumenti derivati di qualunque tipologia potranno essere effettuati solamente in ottica di gestione del rischio.

Il gestore può investire in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta.

L'importo minimo del patrimonio in gestione è pari ad euro 25.000.

La percentuale minima del patrimonio investita in Organismi di investimenti collettivo del risparmio è del 50%.

La linea di gestione dovrà avere un'esposizione minima del 50% su strumenti di tipo azionario e la liquidità detenuta a titolo accessorio non potrà superare il 10% del patrimonio gestito.

Le operazioni di sottoscrizione, riscatto e switch vengono effettuate su base settimanale.

Il livello di rischio della linea di gestione è MEDIO-ALTO

La linea di gestione non è delegata a terzi.

La valuta di denominazione è EUR.

1) Strumenti finanziari

Il patrimonio può essere investito nelle seguenti categorie di strumenti finanziari:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio armonizzati e non armonizzati, espressi in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani;
- Strumenti di debito emessi da qualsiasi emittente ed espressi in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani;
- Strumenti di capitale emessi da qualsiasi emittente, quotati su un mercato regolamentato ed espressi in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani;
- Strumenti derivati, espressi in qualsiasi divisa, listati su mercati regolamentati oppure OTC ma solo a copertura degli investimenti effettuati;
- Liquidità accessoria espressa in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani

2) Tipologie di operazioni, leva finanziaria e limiti

Banca di San Marino S.p.A. può effettuare sui suddetti strumenti finanziari operazioni di compravendita a pronti o a termine e la leva finanziaria (rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari ed il controvalore del patrimonio gestito) non potrà essere superiore ad 1. Banca di San Marino S.p.A. è tenuta ad informare il/i Cliente/i qualora la gestione subisca una perdita almeno pari al 30% del patrimonio gestito ed ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% del patrimonio gestito.

3) Conflitto di interessi

Il/i Cliente/i è/sono, altresì, informato/i della possibilità che l'Intermediario Delegato investa in strumenti finanziari controllati o collocati da Banca di San Marino S.p.A., ed autorizza espressamente l'impiego degli stessi da parte dell'Intermediario Delegato in misura non superiore al 50% del controvalore del portafoglio.

4) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark):

Il parametro di riferimento rappresenta un valore al quale commisurare il risultato della gestione e non può essere, pertanto, ritenuto indicativo del rendimento minimo, o comunque garantito, della gestione stessa. Ai fini di un'efficienza informativa ai clienti sulla redditività dei prodotti-servizi loro offerti, occorre tenere presente che il valore degli indici in cui è strutturato il parametro di riferimento della gestione è espresso al lordo perlomeno della fiscalità e delle commissioni per linea di gestione, mentre il rendimento periodico della gestione stessa è per definizione un valore netto.

Il parametro oggettivo di riferimento per la linea "BSM DINAMICA AGGRESSIVA" è il seguente:

- 50% Fideuram Equity International (Codice Bloomberg: FIDMAIND Index)
- 25% Fideuram Equity Emerging Markets (Codice Bloomberg: FIDMAPED Index)
- 12,5% Fideuram Bonds Mixed (Codice Bloomberg: FIDMOMID Index)
- 12,5% Fideuram Bonds International (Codice Bloomberg: FIDMOIND Index)

TEMPISTICHE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E SWITCH

Sottoscrizione: massimo 15 giorni dalla data di firma apposta dal/i Cliente/i

Rimborso parziale/totale: massimo 45 giorni dalla data di firma apposta dal/i Cliente/i

Switch totale di linea: massimo 45 giorni dalla data di firma apposta dal/i Cliente/i

3) GESTIONE BSM INNOVAZIONE

Obiettivo della gestione è quello di ottenere un incremento del capitale nel lungo periodo coerente con l'andamento di un'allocazione bilanciata tra mercati obbligazionari internazionali ed azionari internazionali con esposizione sostanziale alle performance registrate dai settori ad alto contenuto tecnologico ed elevato tasso di innovazione.

Gli strumenti nei quali il gestore investe saranno indirizzati al mercato azionario fino ad un massimo del 50%.

Gli strumenti finanziari catalogabili come appartenenti o il cui andamento è legato a sottostanti catalogabili come appartenenti a settori ed aziende ad alto contenuto tecnologico e caratterizzati da un elevato tasso di innovazione dovranno avere un'esposizione massima pari al 50% del portafoglio totale. Il/i Cliente/i target è/sono propenso/i al rischio ed il suo/loro obiettivo principale è quello di incrementare il valore del proprio patrimonio nel lungo periodo. L'investimento prevalente avverrà per il tramite di Organismi di Investimento Collettivi del Risparmio armonizzati e non armonizzati, quotati o non quotati su mercati regolamentati ed espressi in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani e l'approccio sarà di tipo Multimanager. E' comunque garantita ampia discrezionalità al gestore relativamente ad investimenti in valori mobiliari, sia di tipo azionario che obbligazionario al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Potrà essere detenuta liquidità in conto corrente fino ad un massimo del 25%.

Gli investimenti in strumenti derivati di qualunque tipologia potranno essere effettuati solamente in ottica di gestione del rischio.

Il gestore può investire in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta.

L'importo minimo del patrimonio in gestione è pari ad euro 25.000.

La percentuale minima del patrimonio investita in Organismi di investimenti collettivo del risparmio è del 50%.

La linea di gestione dovrà avere un'esposizione minima del 50% su strumenti di tipo azionario e la liquidità detenuta a titolo accessorio non potrà superare il 10% del patrimonio gestito.

Le operazioni di sottoscrizione, riscatto e switch vengono effettuate su base settimanale.

Il livello di rischio della linea di gestione è MEDIO-ALTO

La linea di gestione non è delegata a terzi.

La valuta di denominazione è EUR.

1) Strumenti finanziari

Il patrimonio può essere investito nelle seguenti categorie di strumenti finanziari:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio armonizzati e non armonizzati, espressi in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani;
- Strumenti di debito emessi da qualsiasi emittente ed espressi in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani;
- Strumenti di capitale emessi da qualsiasi emittente, quotati su un mercato regolamentato ed espressi in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani;
- Strumenti derivati, espressi in qualsiasi divisa, listati su mercati regolamentati oppure OTC ma solo a copertura degli investimenti effettuati;
- Liquidità accessoria espressa in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani

2) Tipologie di operazioni, leva finanziaria e limiti

Banca di San Marino S.p.A. può effettuare sui suddetti strumenti finanziari operazioni di compravendita a pronti o a termine e la leva finanziaria (rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari ed il controvalore del patrimonio gestito) non potrà essere superiore ad 1. Banca di San Marino S.p.A. è tenuta ad informare il/i Cliente/i qualora la gestione subisca una perdita almeno pari al 30% del patrimonio gestito ed ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% del patrimonio gestito.

3) Conflitto di interessi

Il/i Cliente/i è/sono, altresì, informato/i della possibilità che l'Intermediario Delegato investa in strumenti finanziari controllati o collocati da Banca di San Marino S.p.A., ed autorizza espressamente l'impiego degli stessi da parte dell'Intermediario Delegato in misura non superiore al 50% del controvalore del portafoglio.

4) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark):

Il parametro di riferimento rappresenta un valore al quale commisurare il risultato della gestione e non può essere, pertanto, ritenuto indicativo del rendimento minimo, o comunque garantito, della gestione stessa. Ai fini di un'efficiente informativa ai clienti sulla redditività dei prodotti-servizi loro offerti, occorre tenere presente che il valore degli indici in cui è strutturato il parametro di riferimento della gestione è espresso al lordo perlomeno della fiscalità e delle commissioni per linea di gestione, mentre il rendimento periodico della gestione stessa è per definizione un valore netto.

Il parametro oggettivo di riferimento per la linea "BSM INNOVAZIONE" è il seguente:

- 10% Liquidità (Indice Banca Fideuram Mercato Monetario Area Euro; ticker Bloomberg: FIDMLEUD Index)
- 40% Obbligazionario Governativo Aggregato Area Euro (Indice Bloomberg Barclays EuroAgg Government Total Return Index Value Unhedged Eur; ticker Bloomberg: LEEGTREU Index)
- 50% Azionario globale settore Information Technology (Indice MSCI World Information Technology Index convertito in euro) (ticker Bloomberg dell'indice denominato in Dollari Americani: MXWO0IT Index)

TEMPISTICHE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E SWITCH

Sottoscrizione: massimo 15 giorni dalla data di firma apposta dal/i Cliente/i

Rimborso parziale/totale: massimo 45 giorni dalla data di firma apposta dal/i Cliente/i

Switch totale di linea: massimo 45 giorni dalla data di firma apposta dal/i Cliente/i

4) GESTIONE BSM PAC

Obiettivo della gestione è quello di ottenere un incremento del capitale nel medio-lungo periodo coerente con l'andamento di un'allocazione mista tra mercati obbligazionari ed azionari internazionali caratterizzata, nel corso dei primi quattro anni, da una esposizione al rischio azionario progressiva.

L'importo minimo del patrimonio in gestione è pari ad euro 10.000,00.

La percentuale minima del patrimonio investita in Organismi di investimenti collettivo del risparmio sarà del 50% e la linea di gestione potrà detenere complessivamente un livello di liquidità non superiore al 25%.

L'esposizione massima su strumenti finanziari di tipo azionario o con sottostante di tipo azionario sarà del 50% ottenibile con modalità progressiva.

Al momento della sottoscrizione, oltre alla liquidità fino ad un massimo del 25%, il portafoglio sarà totalmente investito in strumenti finanziari di tipo monetario e/o obbligazionario a breve e media duration. In seguito il gestore provvederà a trasferire mensilmente, tendenzialmente entro la terza settimana di ogni mese, una percentuale variabile tra lo 0% e l'8% del totale su strumenti finanziari di tipo azionario o con sottostante di tipo azionario, fino al raggiungimento dell'esposizione massima del 50% (range 45%-50%) entro la fine del quarto anno.

Le operazioni di sottoscrizione vengono effettuate su base mensile mentre quelle di riscatto e switch su base settimanale.

Il/i Cliente/i target è/sono propenso/i al rischio ed il suo/loro obiettivo principale è quello di incrementare il valore del proprio patrimonio nel medio-lungo periodo.

L'investimento prevalente avverrà per il tramite di Organismi di Investimento Collettivi del Risparmio armonizzati e non armonizzati, quotati o non quotati su mercati regolamentati ed espressi in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani e l'approccio sarà di tipo Multimanager.

E' comunque garantita ampia discrezionalità al gestore relativamente ad investimenti in valori mobiliari, sia di tipo azionario che obbligazionario al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

Gli investimenti in strumenti derivati di qualunque tipologia potranno essere effettuati solamente in ottica di gestione del rischio ed il gestore può investire in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta.

1) Strumenti finanziari

Il patrimonio può essere investito nelle seguenti categorie di strumenti finanziari:

- Organismi di investimento collettivo del risparmio armonizzati e non armonizzati, espressi in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani;
- Strumenti di debito emessi da qualsiasi emittente ed espressi in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani;
- Strumenti di capitale emessi da qualsiasi emittente, quotati su un mercato regolamentato ed espressi in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani;
- Strumenti derivati, espressi in qualsiasi divisa, listati su mercati regolamentati oppure OTC ma solo a copertura degli investimenti effettuati;
- Liquidità accessoria espressa in qualsiasi divisa, benché prevalentemente in Euro o Dollari Americani

2) Tipologie di operazioni, leva finanziaria e limiti

Banca di San Marino S.p.A. può effettuare sui suddetti strumenti finanziari operazioni di compravendita a pronti o a termine e la leva finanziaria (rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari ed il controvalore del patrimonio gestito) non potrà essere superiore ad 1. Banca di San Marino S.p.A. è tenuta ad informare il/i Cliente/i qualora la gestione subisca una perdita almeno pari al 30% del patrimonio gestito ed ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% del patrimonio gestito.

3) Conflitto di interessi

Il/i Cliente/i è/sono, altresì, informato/i della possibilità che l'Intermediario Delegato investa in strumenti finanziari controllati o collocati da Banca di San Marino S.p.A., ed autorizza espressamente l'impiego degli stessi da parte dell'Intermediario Delegato in misura non superiore al 50% del controvalore del portafoglio.

Il/i Cliente/i è/sono, altresì, informato/i della possibilità che l'Intermediario Delegato investa in strumenti finanziari sui quali riceve retrocessioni che possono basarsi su prestazioni di tipo monetario o di altra tipologia ed autorizza espressamente l'impiego degli stessi da parte dell'Intermediario Delegato senza limiti.

4) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark):

La metodologia di gestione prevede una esposizione al rischio azionario progressiva, su base mensile e pluriennale, destinata ad evidenziare una netta diversità di allocazione tra la fase iniziale e quella successiva che rende a priori inappropriata l'individuazione di uno specifico parametro di riferimento. Non è previsto uno specifico parametro di riferimento o benchmark in quanto la metodologia di gestione prevede una esposizione al rischio azionario progressiva, su base mensile e pluriennale, destinata ad evidenziare una netta diversità di allocazione tra la fase iniziale e quella successiva.

TEMPISTICHE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E SWITCH

Sottoscrizione: massimo 15 giorni dalla data di firma apposta dal/i Cliente/i

Rimborso parziale/totale: massimo 45 giorni dalla data di firma apposta dal/i Cliente/i

Switch totale di linea: massimo 45 giorni dalla data di firma apposta dal/i Cliente/i

INFORMATIVA PER I DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi ai sensi del Regolamento n. 2016-01 "Fondo di garanzia dei depositanti"

I depositi presso BANCA DI SAN MARINO S.p.A sono protetti da:	Fondo di garanzia dei depositanti istituito nella Repubblica di San Marino ¹
Limite della protezione:	100.000 euro per depositante e per banca ²
Se possiede più depositi presso la stessa banca:	Tutti i Suoi depositi presso la stessa banca sono "cumulati" e il totale è soggetto al limite massimo di protezione di 100.000 euro
Se possiede un conto cointestato con un'altra persona/altra persone:	Il limite di 100.000 euro si applica a ciascun depositante separatamente ³
Periodo di rimborso in caso di liquidazione coatta della banca:	7 giorni lavorativi dal 01/01/2024 ⁴
Valuta del rimborso:	EURO
Contatto:	Fondo di garanzia dei depositanti c/o Banca Centrale della Repubblica di San Marino via del Voltone 120 - 47890 San Marino - Repubblica di San Marino Tel.: 0549-882325, Fax: 0549-882328, Country code: (+) 378 E-mail: infofgd@bcsn.sm
Per maggiori informazioni:	www.bcsn.sm
Conferma di ricezione del depositante:	San Marino, _____ Firma del/dei Depositante/Depositanti _____ (firma obbligatoria)

Informazioni supplementari

¹ Sistema responsabile della protezione del Suo deposito

Il Suo deposito è protetto da un sistema di garanzia dei depositi istituito per legge e regolato dall'articolo 100 della Legge n.165/2005, dal Decreto Delegato n. 111/2011, dall'articolo 56 della Legge n. 189/2015, dagli articoli 18 e 19 della Legge n. 102/2019 e dal Regolamento BCSM n. 2016-01. In caso di liquidazione coatta amministrativa della Sua banca, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000 EUR ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo II.1.1 del summenzionato Regolamento.

² Limite generale della protezione

Nei casi in cui venga disposta la liquidazione coatta amministrativa della banca, i depositanti sono rimborsati dal Fondo di Garanzia dei Depositanti istituito presso Banca Centrale. Il rimborso non può superare 100.000 EUR per banca e per depositante. Ciò significa che tutti i depositi presso la stessa banca sono sommati per determinare il livello massimo di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 EUR e un conto corrente di 20.000 EUR, il rimborso non potrà comunque superare i 100.000 EUR. Nei casi di depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
 - b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
 - c) pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per lesioni personali dolose o per ingiusta prigionia
- il limite di 100.000 EUR non si applica nei nove mesi successivi al loro accredito. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.bcsn.sm.

³ Limite di protezione per i conti cointestati

In caso di conti cointestati, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000 EUR. I depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari ma come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono invece trattati come se fossero effettuati da un unico depositante ai fini del calcolo del limite di 100.000 EUR.

⁴ Rimborso

Il Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino (istituito presso Banca Centrale, via del Voltone 120 - 47890 San Marino – Repubblica di San Marino, tel: 0549-882325, E-mail: infofgd@bcsn.sm, sito: www.bcsn.sm.) rimborserà i Suoi depositi mediante spedizione da parte di Banca Centrale di assegno T/Q a Lei intestato senza che sia necessario presentare alcuna richiesta al sistema di garanzia e fino a 100.000 EUR entro i termini decrescenti sopra indicati.

Durante il periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023, qualora il Fondo non sia in grado di effettuare il rimborso entro 7 giorni lavorativi, il Fondo, su richiesta motivata dei depositanti, deve comunque garantire, entro il medesimo termine dalla richiesta, l'accesso da parte di questi ultimi ad un acconto sull'importo loro rimborsabile, documentato dal Commissario Liquidatore, di importo sufficiente, per i giorni ulteriori occorrenti ai fini del rimborso, a far fronte alle spese correnti essenziali. La richiesta di cui sopra deve pervenire all'Organo di Gestione già corredata dei dati forniti all'uopo dalla banca. In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il Fondo in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Il diritto di rimborso si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti della liquidazione coatta amministrativa della banca. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.bcsn.sm, consultando il Regolamento BCSM n. 2016-01 all'articolo III.1.5.

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono protetti dal sistema di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per il Fondo di Garanzia dei Depositanti della Repubblica di San Marino sono riportate nel Regolamento BCSM n. 2016-01, consultabile nel sito Internet www.bcsn.sm, ed in particolare agli articoli III.1.2 e III.1.4. La Sua banca Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno protetti. La protezione dei depositi deve essere confermata dalla banca anche nell'estratto conto.

INFORMATIVA FONDO DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI

Le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari presso la Banca sono protetti da:	Fondo di indennizzo degli investitori (di seguito "Fondo") ¹⁾
Limite di indennizzo:	20.000 euro per Investitore e per banca ²⁾
Soggetti aventi diritto:	Hanno diritto ad essere indennizzati dal Fondo i soggetti, diversi da quelli esclusi 3), per i quali risultino soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate: a. hanno effettuato operazioni di investimento presso la Banca; b. sono iscritti nello Stato Passivo definitivo della Banca, a seguito di liquidazione coatta della Banca stessa; c. non otterranno verosimilmente dalla liquidazione coatta, sulla base del complessivo quadro informativo a disposizione dei Commissari della liquidazione coatta, la restituzione di somme di denaro e/o degli strumenti finanziari, o del loro controvalore, o comunque non in una prospettiva temporale di breve periodo; d. hanno presentato regolare domanda entro sei mesi dalla data in cui il Commissario provvede alla comunicazione del diritto di richiedere l'intervento del Fondo; e. rinunciano, nella misura dell'indennizzo ricevuto, a qualunque credito o rimborso nei confronti della Banca in liquidazione coatta, in favore del Fondo, anche attraverso la surroga di quest'ultimo, sempre nei limiti dell'indennizzo ricevuto, nei diritti derivanti dall'iscrizione di cui alla precedente b). In caso di decesso di soggetti di cui sopra, subentrano nel diritto all'indennizzo gli eredi.
Se possiede più di un rapporto contrattuale presso la banca:	Il limite di 20.000 euro si applica al cumulo delle operazioni di investimento, convertite in euro, di ciascun investitore presso lo stesso Prestatore di Servizi di Investimento, qualunque sia il numero dei rapporti contrattuali.
Se possiede un rapporto cointestato con un'altra persona/altre persone:	Nei casi di operazione congiunta di investimento, il limite massimo di 20.000 euro di indennizzo è rilevato con riguardo a ciascun investitore per la rispettiva quota parte. Salvo risulti diversamente, le operazioni congiunte di investimento sono computate in proporzioni eguali tra i cointestatari 4)
Valuta del rimborso:	EURO Se l'operazione di investimento è tenuta in una valuta diversa da quella del rimborso, il calcolo del rimborso dovuto è effettuato con riferimento al tasso di cambio del giorno in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF.
Domanda di indennizzo:	Entro sei mesi dalla data della comunicazione dei Commissari della liquidazione del diritto di richiedere l'intervento del Fondo, i soggetti aventi diritto o i loro procuratori, al fine di vedersi riconosciuto il diritto all'indennizzo, sono tenuti a presentare domanda e a trasmetterla: → a mezzo raccomandata a/r a "Banca Centrale della Repubblica di San Marino – Organo di Gestione del Fondo Indennizzo Investitori – via del Voltone n. 120 – 47890 San Marino"; → a mezzo T-Notice a "domicilio.digitale@bcm.sm"; → a mezzo PEC a "segreteria.bcm@legalmail.it".
Contatti:	Fondo di Indennizzo degli Investitori istituito nella Repubblica di San Marino (Via del Voltone, 120 - 47890 - San Marino Repubblica di San Marino Tel.: 0549 98 10 10 Fax: 0549 98 10 19 Country code:(+) 378

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

1) Sistema responsabile dell'indennizzo degli investitori

Il Sistema di indennizzo degli investitori è previsto dall'art. 100 bis della Legge n. 165/2005 e s.m.i. (c.d. LISF), nonché dal Decreto Delegato n. 148/2018 che recepisce la Direttiva 97/9/CE. Il Fondo è finalizzato a indennizzare gli investitori qualora nel caso di liquidazione coatta amministrativa della Banca, quest'ultima non sia in grado di far fronte ai propri obblighi, ossia di restituire a ciascun investitore le somme di denaro e/o gli strumenti finanziari di sua pertinenza.

Il Fondo non ha personalità giuridica propria, distinta da quella di Banca Centrale della Repubblica di San Marino, la quale lo amministra attraverso l'Organo di Gestione nominato al proprio interno. La dotazione finanziaria del Fondo viene costituita nel caso si renda necessario un intervento di indennizzo, tramite contribuzione richiesta dall'Organo di Gestione ai Prestatori di Servizi di Investimento aderenti.

2) Limite generale della protezione

Nel caso di eredi, il limite massimo dell'indennizzo di 20.000 euro è applicato con riguardo al de cuius e pertanto frazionato in rapporto al numero della quota di spettanza degli eredi stessi. I casi di operazioni di investimento relativi a società, enti o associazioni, sono trattati come se fossero effettuati da un unico investitore.

3) Soggetti esclusi

- a. soggetti autorizzati ad esercitare una o più attività riservata ai sensi della LISF;
- b. soggetti esteri che in forza della normativa in vigore nel proprio Paese svolgono attività equivalenti a quelle riservate ai sensi della LISF;
- c. fondi pensioni;
- d. organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 1 della LISF;
- e. enti pubblici;
- f. soggetti che detenevano, alla data di avvio della liquidazione coatta, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 per cento del capitale della Banca;
- g. esponenti aziendali e persone con compiti direttivi presso la Banca, in carica nei due anni precedenti il provvedimento di liquidazione coatta;
- h. revisori contabili che hanno certificato il bilancio della Banca negli ultimi due esercizi precedenti il provvedimento di liquidazione coatta;
- i. soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte della Banca Centrale o dell'Agenzia di Informazione Finanziaria o di omologhe autorità estera in relazione a violazioni che hanno concorso a determinare la liquidazione coatta della Banca;
- j. soggetti nei cui confronti sia intervenuta una condanna definitiva per reato di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo, ai sensi dell'articolo 199 bis del Codice Penale o equivalente norma penale estera;
- k. soggetti che hanno subito condanne definitive a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla liquidazione coatta della Banca, disposti dalle preposte Autorità sammarinesi o estere;
- l. soggetti che, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta, non sono mai stati identificati ai sensi della disciplina in materia di contrasto e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- m. soggetti che, alla data di avvio della liquidazione coatta, siano il coniuge, il soggetto legato da unione civile e il convivente more uxorio delle persone fisiche individuate alle lettere precedenti.

4) Determinazione della misura di indennizzo

Gli interessi sulle operazioni di investimento in corso di maturazione e non ancora accreditati alla data in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti, sono computati nella misura dell'indennizzo e considerati nel limite massimo di indennizzo di 20.000 euro. Eventuali passività dell'investitore nei confronti della Banca sono prese in considerazione nella determinazione dell'indennizzo se le stesse sono esigibili alla data in cui la liquidazione coatta produce i suoi effetti, ai sensi dell'articolo 87 della LISF, e nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni vigenti e delle previsioni contrattuali.

5) Domanda di indennizzo

L'Organo di Gestione del Fondo esamina le domande pervenute ai fini dell'accoglimento o rigetto delle stesse.

L'Organo di Gestione, entro dodici mesi dalla data della comunicazione dei Commissari della liquidazione del diritto di richiedere l'intervento del Fondo, comunica per iscritto a tutti i richiedenti che abbiamo presentato domanda l'accoglimento o il rigetto della stessa, nonché, in caso di accoglimento, la misura dell'indennizzo riconosciuta.

Altre informazioni importanti

Ulteriori informazioni sul Fondo di Indennizzo degli Investitori sono riportate nel Regolamento BCSM, consultabile nel sito internet www.bcsm.sm.

Conferma di ricezione da parte dell'Investitore:

Luogo e data di pugno del/i Cliente/i

Firma/e Cliente/i

Visto conformità delle firme
